

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**DELIBERAZIONE N. 94**

Oggetto: Compatibilità dell'integrazione retributiva del Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo con attività lavorativa autonoma o subordinata. Indirizzo applicativo deliberazione n. 22 del 16 marzo 2009.

Il Comitato Amministratore del Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

Seduta del 22 APRILE 2013

VISTO l'art. 1-ter del Decreto Legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni in Legge 3 dicembre 2004, n. 291 che ha istituito il Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento, ovvero il rinnovamento delle professionalità, ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore;

VISTO il Verbale di Accordo del 28 luglio 2005 con cui sono stati specificati i criteri e le modalità di gestione del Fondo Speciale;

VISTO il Verbale di Accordo del 24 marzo 2006 che ha disciplinato la composizione e le competenze del Comitato del Fondo;

VISTA la lettera B), n.ri 2) e 3) del Regolamento del Fondo, approvato con la Deliberazione n.5 del 18 aprile 2008 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che l'Inps, in ottemperanza al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, uniforma la propria attività al principio secondo cui i redditi derivanti da lavoro subordinato a tempo determinato, o da lavoro autonomo, sono in parte cumulabili con le integrazioni salariali (circ. Inps n. 130/2010);

CONSIDERATO altresì che, qualora gli stessi redditi non superino l'importo delle integrazioni salariali, al lavoratore spetta la differenza tra quanto dovuto a titolo di integrazione salariale e la remunerazione ottenuta nello stesso periodo in conseguenza dell'attività lavorativa;

CONSIDERATO inoltre che, qualora la remunerazione riferita all'attività lavorativa sia uguale o superiore all'importo dell'integrazione salariale percepita nello stesso periodo, atteso il principio di incumulabilità, la prestazione non è dovuta;

RITENUTO di dover assicurare, a termini di legge, ai soggetti beneficiari della prestazione di integrazione salariale un trattamento complessivo pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento;

VISTA la delibera n. 22 del 16 marzo 2009;

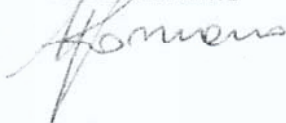
RITENUTO necessario precisare l'indirizzo applicativo della suindicata delibera nelle ipotesi in cui la remunerazione sia superiore al trattamento di integrazione salariale e superiore all'80% della retribuzione di riferimento.

DELIBERA

nel caso in cui la remunerazione sia superiore al trattamento di integrazione salariale e superi l'80% della retribuzione di riferimento, la prestazione a carico del Fondo relativa allo stesso periodo non è dovuta. Eventuali quote differenziali della prestazione integrativa del Fondo erogate nello stesso periodo e in presenza di incumulabilità totale saranno ricalcolate con recupero della prestazione integrativa non dovuta. Per l'effetto, nella particolare casistica concernente lavoratori che abbiano percepito una o più retribuzioni/compensi superiori all'80% della retribuzione lorda di riferimento nel periodo di rioccupazione, l'indennità integrativa dovrà essere globalmente ridotta nella misura che assicuri l'80% di detta retribuzione per l'intero periodo lavorativo.

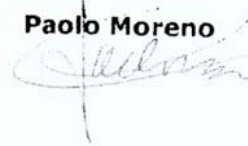
Il Segretario

Silvio Romano



Il Presidente

Paolo Moreno



Per copia conforme all'originale

